



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA**  
PROVINCIA DI FOGGIA

---

**ORIGINALE**

**Determina N. 56**

**N. 368 del Reg. Gen.**

**del 19-07-2021**

**del 19-07-2021**

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG) PER L'ANNO 2021.**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**Premesso che :**

✓ con decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020 è stata attribuita al dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di Serracapriola e Poggio Imperiale (FG);

✓ con deliberazione n. 15 del 06.05.2021, immediatamente esecutiva, il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Serracapriola (FG);

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**PRESO ATTO** del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*

**EVIDENZIATO** che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce al co. 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

**VISTO** il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” ...;*

2. L'importo di cui al co. 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di

Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.56 del 19-07-2021 COMUNE DI  
SERRACAPRIOLA

funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800 della Legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. a).

3. "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del CCNL del 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 4, co. 4 del CCNL del 5 ottobre 2001;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, co. 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b)
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co. 2, lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies".

VISTO l'art. 68 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale: "1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL del 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile".

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del CCNL del 14 settembre 2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.56 del 19-07-2021 COMUNE DI  
SERRACAPRIOLA

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, co. 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;

**RICORDATO** che il fondo 2020 è stato costituito con apposita determina n.537/2020, in ossequio al disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

**EVIDENZIATO** che questo Ente

- ha calcolato i tagli permanenti e li ha applicati ogni anno;
- il fondo 2020 non superava il fondo anno 2016;

**EVIDENZIATO:**

- che la Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che: *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all'art. 17 del CCNL dell'1 aprile 1999. Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (co. 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile”;*
- che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del CCNL 22 gennaio 2004, come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell'ambito di ciascuna categoria, in cui trovasi inquadrato il personale al 1° gennaio 2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;
- la dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9 maggio 2006: *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti”;*
- la dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 2009: *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti”;*
- dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, co. 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;*

**PRESO ATTO** che il fondo è stato integrato con le risorse connesse all'applicazione delle dichiarazioni congiunte di cui sopra relativamente al riallineamento delle P.E.O.;

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) che, al co. 2, testualmente recita: *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti*

Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.56 del 19-07-2021 COMUNE DI  
SERRACAPRIOLA

dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.**”;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire **l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018**, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti - sezione di Controllo della Campania n.97 del 21 luglio 2020 che testualmente riporta “...omissis... In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni citate circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 e 33, comma 2, D.L. 34/2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall'art. 23, comma 2, cit. (indicato nell'anno 2016); questo dato deve, poi, essere **adeguato**, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Qualora, invece, il numero dei dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio 2016. La norma prevista dall'art. 23, c.2, d.lgs. n.75 cit., rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di diminuzione dei dipendenti. Del resto, il DM 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”...omissis.”;

**VISTO** il disposto dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”;

**Rilevato** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

**PRESO ATTO** che, una volta costituito il fondo 2021, il primo limite da controllare è che lo stesso fondo 2021 non superi il fondo 2016, facendo il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre;

**EVIDENZIATO** che:

- viene individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio ipotetico al 31 dicembre 2021;
- viene individuato il numero delle assunzioni relativo all'anno 2021 sulla base di quanto stabilito nella delibera di programmazione del fabbisogno del personale;
- viene individuato il valore del fondo risorse decentrate anno 2018 (risorse stabili e variabili non neutre) al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa derivante dal rapporto fra tale valore ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- scatta la possibilità di adeguamento fondo 2021 unicamente per i posti aggiuntivi che si vanno a coprire nel 2021 e non per quei posti che erano coperti nel 2018 successivamente vacanti e poi nuovamente coperti;
- il valore aggiuntivo è applicato al differenziale positivo fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 e quelli al 31 dicembre 2018;

**Verificata** la seguente situazione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Comune di Serracapriola (FG) alla data del **31.12.2018 e al 31.12.2021**:

**31.12.2018 - Personale a tempo indeterminato** : n. 15 unità ( n. 2 unità di personale di categoria D, n. 10 unità di personale di categoria C ( Colucci, Basile A., Forte M., Cavalli E., Cuorpo A., Pallamolla P., Signorile L., Ferrero L., Ricci A., Ricci F.) n. 2 unità di personale di categoria B, n. 1 unità di personale di categoria A);

**Personale a tempo determinato** : n. 1 unità di personale di categoria D -assunto con contratto ex art.110, comma 1 - t.u. N. 267/2000;

**31.12.2021 - Personale a tempo indeterminato** : n. 14 unità ( n. 2 unità di personale di categoria D, n. 9 unità di personale di categoria C ( Colucci, Basile A., Forte M., Roca G., Cuorpo A., Lioce F.,Pallamolla P., Signorile L., Ferrero L.)) n. 2 unità di personale di categoria B, n. 1 unità di personale di categoria A);

**PRESO ATTO** pertanto che non viene registrato un incremento di personale alla data del 31.12.2021 rispetto alla data del 31.12.2018 e che pertanto nessun incremento al Fondo 2021 deve essere apportato confermando il rispetto del limite del fondo 2016;

**Richiamato** :

- l'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, attuativo della delega di cui alla Legge n. 124/2015 (Riforma Madia), che ha abrogato l'art. 1, co. 236 della Legge n. 208/2015, ed ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 67, co. 7 del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa avvenga nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 24.02.2021 all'oggetto "Risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative e per l'indennità di risultato negli enti senza dirigenza verifica limite art 23 D.Lgs n. 75/2017. Anno 2021" con la quale si è provveduto alla suddetta verifica in relazione alle risorse destinate agli incarichi di posizioni organizzativa dell'Ente;

**PRESO ATTO** che il fondo è integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del CCNL 22 gennaio 2004, come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14 e successive dichiarazioni congiunte relativamente al riallineamento delle PEO compreso quello previsto dal CCNL 21 maggio 2018;

**PRESO ATTO** che il fondo 2021 risulta costituito dalle voci come da prospetto allegato.

**VISTA** la costituzione del fondo 2021 e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

**VISTA** la costituzione del fondo 2021, nella quale sono evidenziate le somme a carico del fondo risorse decentrate per quanto riguarda il finanziamento dell'istituto del comparto;

**VISTA** la costituzione del fondo 2021, ove è indicata la somma occorrente al pagamento delle progressioni "storiche" con il fondo risorse decentrate;

**Ricordato** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011";

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** che il fondo 2021 è destinato agli istituti contrattuali, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata, anche in virtù delle decisioni in materia di personale;

**PRESO ATTO** che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti successivamente all'intesa con le organizzazioni sindacali;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

## **D E T E R M I N A**

1. **di RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di APPROVARE** la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto;

Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.56 del 19-07-2021 COMUNE DI  
SERRACAPRIOLA

3. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
4. **di DARE ATTO** che per l'anno 2021, a valere sulle risorse decentrate di parte stabile, troveranno copertura le seguenti voci degli istituti contrattuali, per gli importi stimati:
  - quota indennità di comparto di cui all'art.33, c.4. lett. b e c CCNL 22/01/2004;
  - progressioni orizzontali di cui all'art. 5 CCNL 31/3/1999;

DESCRIZIONE UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI	Anno 2021
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 36.985,71
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 6.780,36
TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO	€ 43.766,07

5. **di ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
6. **di RINVIARE** alla delegazione trattante la destinazione della quota residua del fondo per il finanziamento degli istituti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali;
7. **di DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile di Settore è responsabile del procedimento e del provvedimento;
8. **di DARE ATTO** che, in base all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento.
9. **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
10. di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Potente Antonio

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, li 19-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dr. Potente Antonio)

---

### **N. 654 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

-----

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 19-07-2021 al 03-08-2021.

Data 19-07-2021

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
MESSO COMUNALE**